



**REGIONE MARCHE**

**Servizio Governo del Territorio, Mobilità e Infrastrutture**  
P.F. Demanio Idrico – Porti – LL.PP.

# **PIANO REGIONALE DEI PORTI**



## **A2 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

**(Allegata alla Deliberazione 2 febbraio 2010, n. 149)**

## **Hanno redatto il Piano Regionale dei Porti:**

Ing. Giorgio Occhipinti – Responsabile del Piano

Ing. Nicoletta Santelli

Arch. Fabiola Ferrarin

Con la collaborazione di:

Dott. Giacomo Candi per la redazione del capitolo della Pesca

Dott.ssa Gaia Galassi per la redazione della “Relazione preliminare di sostenibilità ambientale”

Hanno collaborato:

Geom. Carmine Bellino

Geom. Angelo Olivi

P.I. Eugenio Giuliani

Hanno collaborato alla redazione del Progetto preliminare dell’anno 2004:

Ing. Carlo Duca

Sig.ra Antonietta Masturzo

Sig.ra Adolfina Talenti

<b>CAPO I</b>	<b>Disposizioni generali</b> .....	<b>4</b>
Art. 1	(Oggetto) .....	4
Art. 2	(Funzioni in materia) .....	4
Art. 3	(Principi della Pianificazione) .....	4
Art. 4	(Definizioni) .....	5
Art. 5	(Sistema Portuale Marchigiano).....	5
<b>CAPO II</b>	<b>Piani Regolatori Portuali</b> .....	<b>6</b>
Art. 6	(Procedura regionale di approvazione dei piani regolatori portuali per i porti di competenza statale).....	6
Art. 7	(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale per i porti di competenza regionale) .....	7
Art. 8	(Varianti al Piano regolatore portuale ed adeguamenti tecnico-funzionali) .....	8
Art. 9	(Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale e/o provinciale).....	8
Art. 10	(Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale).....	9
<b>CAPO III</b>	<b>Procedura concertata</b> .....	<b>9</b>
Art. 11	(Accordo di programma) .....	9
<b>CAPO IV</b>	<b>Ridossi e punti di ormeggio</b> .....	<b>9</b>
Art. 12	(Domanda di concessione) .....	9
Art. 13	(Pubblicazioni).....	9
Art. 14	(Esame del progetto).....	10
Art. 15	(Approvazione del progetto definitivo).....	11
Art. 16	(Rilascio della concessione demaniale marittima) .....	11
Art. 17	(Esecuzione delle opere) .....	12

## **CAPO I Disposizioni generali**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. La Regione, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 60 della L.R. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) e all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale):
  - a) approva il Piano Regolatore Portuale dei Porti di competenza statale;
  - b) adotta ed approva il Piano Regolatore Portuale dei Porti di competenza regionale;
  - c) approva gli adeguamenti tecnico-funzionali dei Piani Regolatori Portuali.

### **Art. 2 (Funzioni in materia)**

1. La Regione:
  - a) predispone il progetto di Piano Regolatore Portuale e di adeguamento tecnico funzionale per i porti di competenza regionale;
  - b) può affidare ai Comuni il compito di predisporre il progetto di Piano Regolatore Portuale e di adeguamento tecnico funzionale per i porti di competenza regionale secondo i criteri da questa stabiliti;
  - c) esegue la progettazione degli interventi di costruzione, di bonifica e di manutenzione dei porti di rilievo regionale, su richiesta dei Comuni.

### **Art. 3 (Principi della Pianificazione)**

1. Il Piano Regionale dei porti indirizza e disciplina la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti di competenza regionale e individua gli obiettivi per i porti di competenza nazionale.
2. Il Piano Regionale dei porti si attua attraverso i Piani Regolatori Portuali.
3. Il Piano è sottoposto a verifica da parte del Consiglio Regionale su proposta della Giunta in rapporto alle esigenze future riscontrate.
4. Le variazioni al Piano sono predisposte dalla Giunta Regionale e approvate dal Consiglio regionale secondo la procedura di cui all'art. 7 della L.R. 5 settembre 1992, n. 46 e secondo le seguenti fasi:
  - a) la Giunta regionale adotta la proposta di piano;
  - b) pubblicazione della deliberazione di adozione sul B.U.R. e deposito di copia del Piano presso la Giunta regionale;
  - c) 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della delibera di adozione, il termine per la trasmissione delle osservazioni scritte sulla proposta di Piano da parte dei sindaci dei comuni costieri e degli altri dei soggetti indicati all'art. 6, comma 3 della Legge 4 dicembre 1993, n. 494;

- d) 60 giorni il tempo necessario per controdedurre le osservazioni pervenute sulla proposta di Piano;
  - e) Trasmissione, da parte della Giunta regionale, della proposta di Piano al Consiglio regionale.
5. Per le finalità del presente Piano è da escludere, di norma, l'opportunità di prevedere interventi edilizi a carattere residenziale in aree demaniali in quanto potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo delle attività portuali. Non sono da intendersi a carattere residenziale tutti gli interventi edilizi previsti dalla L.R. 9 luglio 2006, n. 9.

#### **Art. 4 (Definizioni)**

1. Agli effetti del presente piano si intende per:
- a) **Ridossi:** le aree demaniali e le zone di mare territoriale ad esse prospicienti dove la conformazione delle opere di difesa esistenti consente di ricavare delle zone protette per le piccole imbarcazioni da diporto. I ridossi devono possedere i seguenti requisiti:
    - devono essere contenuti ed integrati con il sistema difensivo esistente;
    - vanno ricavati, preferibilmente, con darsene interne e/o realizzati con strutture a giorno perpendicolari alla linea di costa di modesto impatto (strutture su pali);
    - le opere a terra devono essere di modesta entità e non devono alterare la capacità di smorzamento del moto ondoso della spiaggia esistente;
    - non devono essere previste nuove edificazioni su aree demaniali se non le opere strettamente necessarie alla protezione, all'ormeggio e al ricovero dei natanti (non deve, pertanto, essere prevista la realizzazione di strutture per servizi complementari come, ad esempio, strutture per assistenza tecnica, riparazioni, esercizi commerciali, ecc.);
    - la collocazione deve rispondere al principio fondamentale della tutela dell'incolumità fisica delle persone in acqua, e pertanto dovranno essere disposti in modo tale da non interferire con le aree balneari e segnalate da appositi dispositivi galleggianti.
  - b) **Punti di ormeggio:** le aree demaniali e le zone di mare territoriale ad esse prospicienti dotati di strutture "a giorno" e/o pontili galleggianti perpendicolari alla linea di costa di modesto impatto, idonee all'ormeggio, all'alaggio, al varo di piccole imbarcazioni e natanti da diporto e che non prevedono la realizzazione di strutture per il rimessaggio e impianti di difficile rimozione. La collocazione dei punti di ormeggio deve rispondere al principio fondamentale della tutela dell'incolumità fisica delle persone in acqua, e pertanto dovranno essere disposti in modo tale da non interferire con le aree balneari e segnalate da appositi dispositivi galleggianti.
  - c) **Adeguamenti tecnico-funzionali:** i progetti come definiti all'Art. 8 comma 3 delle presenti Norme.

#### **Art. 5 (Sistema Portuale Marchigiano)**

1. Al fine di garantire uno sviluppo strategico della portualità di interesse nazionale e regionale dei porti della Regione Marche, presso la Regione è costituito un Comitato di Coordinamento della portualità regionale.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal dirigente della struttura competente in materia di pianificazione portuale, in qualità di presidente, da un rappresentante tecnico dell'UPI, da un rappresentante tecnico dell'ANCI, da un rappresentante tecnico dell'Autorità Portuale e da un rappresentante della Direzione Marittima di Ancona.
3. Il Comitato di coordinamento svolge compiti consultivi di supporto alla Giunta Regionale e agli Enti Istituzionali, per garantire:
  - a) lo stato di attuazione degli obiettivi del Piano Regionale dei Porti,
  - b) il coordinamento tra i soggetti istituzionali per la partecipazione al potere statale di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti Locali attraverso la Conferenza permanente Stato/Regioni (art. 8 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) e le forme di collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e il Ministero delle Finanze;
  - c) il coordinamento in ambito regionale delle funzioni esercitate dalle Province e dai Comuni, al fine di assicurare uno sviluppo uniforme del territorio costiero nel rispetto delle singole specificità ambientali, culturali ed economico/produttive.
4. Con deliberazione della Giunta Regionale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Piano, saranno stabilite le modalità di funzionamento e la organizzazione del Comitato di Coordinamento della portualità regionale.

## **CAPO II Piani Regolatori Portuali**

### ***Art. 6 (Procedura regionale di approvazione dei piani regolatori portuali per i porti di competenza statale)***

1. A seguito della pronuncia favorevole di valutazione di impatto ambientale sul progetto di Piano regolatore portuale adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), l'Autorità Portuale o l'Autorità Marittima inoltra la richiesta di approvazione del Piano alla Regione.
2. La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale comprende e sostituisce la procedura di Valutazione Ambientale Strategica in quanto contempla tutti i contenuti previsti dagli elaborati di VAS.
3. La Regione avvia il procedimento di approvazione del Piano Regolatore Portuale. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni e decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
4. La Regione pubblica nel B.U.R. l'avvio del procedimento e il nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. La struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale cura l'istruttoria e, d'intesa con le altre strutture regionali, valutata la conformità del Piano Regolatore Portuale alle previsioni degli strumenti di pianificazione o di programmazione vigenti od adottati, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione.
6. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 5, approva il Piano Regolatore Portuale.

7. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della relativa deliberazione di approvazione e contestuale deposito presso la Giunta Regionale.

**Art. 7 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale per i porti di competenza regionale)**

1. Predisposto il piano regolatore portuale e il rapporto preliminare di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 13, comma 1 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti e al fine di espletare quanto previsto dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii., indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. a cui invita anche tutti i soggetti competenti in materia ambientale come definiti all'art. 5, lett. s) del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. e al punto 1.3 della D.G.R. 1400 del 20/10/2008 ("Linee Guida VAS"). La procedura di cui al presente comma si conclude in 90 giorni.
2. In base agli esiti della procedura preliminare di VAS viene redatto il rapporto ambientale, parte integrante del Piano Regolatore Portuale.
3. Il documento di Piano Regolatore Portuale e il rapporto ambientale sono trasmessi al Comune in cui ricade il porto, che entro 30 giorni si esprime per l'intesa di cui all'art. 5, comma 3 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.
4. Il Piano Regolatore Portuale e il Rapporto Ambientale insieme con i pareri acquisiti sono trasmessi alla Giunta Regionale che adotta la Proposta di Piano Regolatore Portuale e il Rapporto Ambientale.
5. La Deliberazione della Giunta Regionale di adozione del Piano e del Rapporto Ambientale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Dell'adozione è data altresì notizia con avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione Regionale, che contiene anche l'indicazione delle sedi nelle quali chiunque può prendere visione del Piano e del Rapporto Ambientale.
6. Il Piano Regolatore Portuale è depositato a disposizione del pubblico presso la Giunta Regionale per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BUR. Entro tale termine, chiunque può formulare osservazioni sui criteri e sulle linee guida generali del Piano Regolatore Portuale adottato e sul Rapporto Ambientale.
7. La struttura regionale competente in materia ambientale, in collaborazione con la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni inoltrate ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di cui al comma 6. Entro tale termine la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale si esprime sulle osservazioni presentate, accogliendole o respingendole.
8. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale recepisce il parere motivato di cui al

comma 7, apporta le eventuali modificazioni agli elaborati di piano e trasmette il Piano Regolatore Portuale al Comune sede del porto.

9. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 8 la struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale presenta alla Giunta Regionale la proposta di approvazione del Piano.
10. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel B.U.R. della relativa delibera di approvazione e contestuale deposito presso la Giunta Regionale.

**Art. 8 (Varianti al Piano regolatore portuale ed adeguamenti tecnico-funzionali)**

1. Le varianti al Piano regolatore portuale sono approvate con la procedura prevista agli Art. 6 e Art. 7.
2. Sono esclusi dall'applicazione della procedura di cui agli Art. 6 e Art. 7 gli adeguamenti tecnico-funzionali.
3. Costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano le modifiche contenute in progetti di interventi che:
  - a) siano coerenti con gli obiettivi e le scelte di programmazione del Piano;
  - b) non modifichino in modo sostanziale la conformazione ed il dimensionamento complessivo dell'impianto portuale;
  - c) non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza.
4. La struttura regionale competente in materia di pianificazione portuale avvia il procedimento, cura l'istruttoria e valuta la conformità dell'adeguamento tecnico funzionale alle disposizioni di cui al precedente comma.
5. Gli adeguamenti tecnico-funzionali sono approvati dalla struttura competente in materia di pianificazione portuale, previa intesa con il Comune, entro 60 giorni dall'avvio del procedimento.

**Art. 9 (Procedura di approvazione del Piano regolatore portuale in variante ai piani urbanistici di livello comunale ed ai piani territoriali di livello regionale e/o provinciale)**

1. Qualora il progetto di Piano regolatore portuale si ponga in variante alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, l'intesa di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 è comprensiva dell'assenso preliminare al riguardo e l'approvazione del Piano Regolatore Portuale è preceduta dalla conclusione di apposito accordo di programma secondo quanto previsto dal CAPO III.
2. Ove il progetto di Piano Regolatore Portuale si ponga in variante alle previsioni dei piani territoriali regionali e/o provinciali, la sua approvazione è preceduta dalla conclusione di apposito accordo di programma secondo quanto previsto dal CAPO III.
3. Il Piano regolatore portuale è approvato dalla Regione, secondo le modalità procedurali stabilite dall'art. Art. 6 e dall'art. Art. 7 integrate peraltro, qualora si tratti di approvare varianti ai piani urbanistici di livello comunale e alle previsioni dei piani territoriali di livello regionale e/o provinciale, dall'acquisizione dell'accordo di pianificazione di cui al CAPO III.



**Art. 10 (Misure di salvaguardia del Piano regolatore portuale)**

1. Dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, è fatto obbligo di applicare le misure di salvaguardia previste dall'art. unico, primo comma della legge 3 novembre 1952, n. 1902 (misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione di Piani regolatori) e successive modificazioni fino all'entrata in vigore del Piano stesso e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

**CAPO III Procedura concertata**

**Art. 11 (Accordo di programma)**

1. Qualora sia opportuno, per la definizione del Piano Regolatore Portuale, ai fini del coordinamento degli strumenti della pianificazione territoriale, la variazione contestuale dei medesimi, la Regione promuove la conclusione di apposito accordo di programma secondo la procedura di cui all'art. 26-bis della L.R. 5 agosto 1992, n. 34.

**CAPO IV Ridossi e punti di ormeggio**

**Art. 12 (Domanda di concessione)**

1. Chiunque intenda realizzare un ridosso o un punto di ormeggio così come definito all'Art. 4 comma 1, lett. a) e b) occupando zone del demanio marittimo o del mare territoriale deve presentare domanda al comune competente.
2. La domanda, redatta su modello approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione, deve essere corredata da un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, che definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. Contiene inoltre uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, ai fini della verifica di cui all'articolo 6 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e suc. mod. e int.
3. La cartografia di riferimento per la individuazione a fini amministrativi di aree, opere ed altri elementi di interesse sulle zone demaniali marittime e sulla fascia di rispetto di cui all'articolo 55 del codice della navigazione è quella catastale revisionata prodotta in sede di costituzione ed aggiornamento del sistema informativo del demanio marittimo, di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 44.
4. La localizzazione è effettuata mediante rilievi topografici con precisione catastale tali da identificare, mediante angoli e distanze rispetto a punti materializzati riferiti a capisaldi noti, il perimetro della concessione.
5. Tutta la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, nonché quella prodotta nel corso del procedimento deve essere firmata da un ingegnere iscritto all'albo.

**Art. 13 (Pubblicazioni)**

1. Il Comune, entro venti giorni dalla ricezione della domanda, ne ordina la pubblicazione mediante affissione nell'albo del comune e all'albo del compartimento marittimo competente per territorio e la pubblicazione sulla pagina di un quotidiano a diffusione regionale.

2. L'ordine di pubblicazione della domanda indica i giorni dell'inizio e della fine della pubblicazione e l'invito a tutti coloro che vi hanno interesse a presentare, entro un termine di 60 giorni, le osservazioni che credano opportune e che le amministrazioni partecipanti al procedimento hanno l'obbligo di valutare, dandone conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
3. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata vanno presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono pubblicate ai soli fini della eventuale presentazione delle osservazioni di cui al comma 2.

#### **Art. 14 (Esame del progetto)**

1. Esperita la pubblicazione, le domande pervenute, corredate della relativa documentazione, e dei progetti preliminari sono sottoposti all'esame di una conferenza di servizi promossa dal sindaco entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, alla quale sono chiamati a partecipare:
  - a) la regione, per il parere di conformità all'art. 13, comma 6 e art. 14 comma 2 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere (DACR n. 169 del 02/02/2005), per il parere di conformità alle disposizioni del presente piano, ai fini della valutazione sull'idoneità tecnica delle opere, per la verifica di cui all'articolo 6 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e suc. mod. e int., nonché per l'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del D.Lgs n. 42/2004;
  - b) il comune, per la conformità al Piano Particolareggiato di spiaggia di cui all'art. 32 del PPAR;
  - c) la circoscrizione doganale, ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  - d) l'autorità marittima competente per territorio per la sicurezza della navigazione;
  - e) l'agenzia del demanio per gli aspetti dominicali;
  - f) la Soprintendenza ai Beni culturali per gli aspetti paesaggistici;
  - g) altre amministrazioni che, in forza di leggi, regolamenti o appositi provvedimenti amministrativi, risultino preposte alla tutela di specifici interessi pubblici.
2. Le domande, complete degli allegati e dei progetti preliminari, sono inviate agli enti invitati alla conferenza almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze. La regione si esprime per i profili di propria competenza previa acquisizione del parere dei propri organi tecnici consultivi.
3. La conferenza di servizi può disporre, per una sola volta, adeguamenti dei progetti preliminari a motivate prescrizioni, al fine di consentirne la concreta comparabilità.
4. La conferenza di servizi decide sulle domande rigettandole ovvero individuando, con provvedimento motivato, la domanda ammessa alle successive fasi della procedura.
5. L'individuazione di cui al comma 4 è motivata con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica del comune e della regione, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, si procede a pubblica gara.
7. Ai fini della tutela delle zone di interesse ambientale disciplinate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, la regione dà immediata comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle determinazioni assunte ai sensi degli articoli 146 e 159 del D.Lgs 42/2004 nella conferenza di servizi di cui al presente articolo. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio esercita, i poteri surrogatori e di annullamento previsti nelle disposizioni di legge.

#### **Art. 15 (Approvazione del progetto definitivo)**

1. Entro quindici giorni dalla valutazione di ammissibilità del progetto preliminare, il comune invita il richiedente alla presentazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, con particolare riferimento al piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e del tratto di costa interessato e allo studio d'impatto ambientale, ove risultato necessario a seguito della procedura di cui all'Art. 14, redatto secondo le indicazioni di cui alla LR 14 aprile 2004 n. 7 e suc. mod. e int..
2. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata:
  - a) in caso di conformità dello stesso ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
  - b) in caso di difformità del progetto rispetto ai vigenti strumenti di pianificazione ed urbanistici, mediante accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27 della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni.
3. Alla conferenza di servizi o all'accordo di programma promossi dal sindaco partecipano, per la formalizzazione dei provvedimenti di rispettiva competenza, ove non definitivamente formalizzati nel corso dell'esame del progetto preliminare, le amministrazioni di cui all'Art. 14 comma 1, nonché la regione per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi LR 14 aprile 2004 n. 7 e suc. mod. e int. qualora necessaria.
4. Il progetto definitivo ed i documenti connessi sono inviati agli enti partecipanti almeno sessanta giorni prima della data di convocazione, al fine di consentire ai medesimi l'espletamento delle procedure necessarie alla compiuta e definitiva espressione delle rispettive competenze.

#### **Art. 16 (Rilascio della concessione demaniale marittima)**

1. Entro trenta giorni dall'esito favorevole della conferenza di servizi o dell'accordo di programma di cui all'Art. 15, il comune rilascia al richiedente la concessione demaniale marittima mediante atto pubblico redatto con le formalità di cui all'art. 36 del codice della navigazione e agli articoli 8, 9 e 19 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, previa determinazione del canone di concessione calcolato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento della stipula.
2. Copia dell'atto di concessione è trasmessa all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

**Art. 17 (Esecuzione delle opere)**

1. Dopo l'approvazione dell'atto di concessione l'autorità marittima competente per territorio con l'assistenza dell'ufficio tecnico comunale immette il concessionario nel possesso dei beni oggetto della concessione. La consegna risulta da processo verbale.
2. L'esecuzione delle opere è soggetta alla vigilanza e al collaudo finale da parte di una commissione composta dall'autorità marittima competente per territorio e dall'ufficio tecnico del comune.